



REGOLAMENTO COMUNALE
in materia di Commercio su Aree Pubbliche
(Legge Regionale 23 novembre 2018 n. 62, art. 43 comma 5)

approvato con Delibera C.C. n. 45 del 20 giugno 2019

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Esercizio dell'attività
- Articolo 4 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza
- Articolo 5 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 6 - Vendita per mezzo di veicoli
- Articolo 7 - Orari

Titolo II – Mercati e Fiere

- Articolo 8 - Durata delle concessioni di posteggio
- Articolo 9 - Autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante posteggio
- Articolo 10 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere
- Articolo 11 - Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione
- Articolo 12 - Assegnazione di posteggi riservati
- Articolo 13 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 14 - Modalità di registrazione delle presenze
- Articolo 15 - Subingresso nel titolo abilitativo
- Articolo 16 - Spostamento del mercato e della fiera
- Articolo 17 - Miglioria e scambio di posteggi
- Articolo 18 - Mercati straordinari
- Articolo 19 - Funzionamento dei mercati e delle fiere
- Articolo 20 - Circolazione pedonale e veicolare

Titolo III – Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

- Articolo 21 - Partecipazione
- Articolo 22 - Assegnazione di posteggi in concessione novennale
- Articolo 23 - Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee
- Articolo 24 - Rinvio

Titolo IV – Commercio itinerante

- Articolo 25 - Abilitazione all'esercizio dell'attività
- Articolo 26 - Modalità di svolgimento
- Articolo 27 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

Titolo V – Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

- Articolo 28 - Assegnazione dei posteggi e rilascio delle concessioni temporanee
- Articolo 29 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 30 - Fiere promozionali a carattere sperimentale
- Articolo 31 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni

temporanee

Articolo 32 - Responsabilità del soggetto gestore e organizzatore

Titolo VI – Posteggi fuori mercato

Articolo 33 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 34 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 35 - Circolazione pedonale e veicolare

Titolo VII – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 36 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Articolo 37 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

Articolo 38 - Sanzioni

Articolo 39 - Rinvio

Articolo 40 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Lucca, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione all'articolo 43, comma 5, della L.R. Toscana 62/2018 (Codice del Commercio) e successive modifiche e integrazioni.

2. Le previsioni contenute nel presente regolamento e nel piano devono essere interpretate alla luce dei principi fissati dalla normativa comunitaria, statale e regionale e s'intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successiva disciplina normativa in contrasto, sia essa di carattere comunitario, nazionale e/o regionale.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal presente regolamento comunale o dal piano di cui all'articolo 43 della legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande ;

d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all'articolo 43 della legge;

e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;

f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- h) per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
- i) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- j) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.

2. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica agli imprenditori agricoli i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e per quelle relative all'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci.

Articolo 3 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite e può svolgersi:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante, nelle aree dove non è interdetto ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento.

2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP qualora effettuato su posteggio e a SCIA se effettuato in forma itinerante.

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.

5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.

6. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva ai sensi degli articoli 44 e seguenti della legge.

Articolo 4 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.

2. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati/alimentati a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.

Articolo 5 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo tale da non creare impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza in ossequio alle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, di cui al Prot. n. 0003794 del 12/03/2014 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco. In caso di violazione al presente precetto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata. In caso di violazione al presente precetto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 75,00.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. È, altresì, vietato gridare e annunciare con clamori e/o schiamazzi il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. In caso di violazione ai presenti precetti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 150,00.
5. E' obbligatorio provvedere alla pulizia dell'area occupata e mantenerla sempre in adeguato stato di manutenzione; al termine delle operazioni di vendita è obbligatorio provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti e/o al loro collocamento, in modo adeguato, per il ritiro da parte degli organi e/o enti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani. In caso di violazione al presente precetto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 150,00.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.
7. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività qualora richiesto dagli organi di vigilanza. In caso di violazione al presente precetto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 30,00 ad €. 90,00.
8. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se previsto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
9. Fermo restando quanto sopra, per i mercati, le fiere ed i posteggi dislocati nel Centro Storico o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, l'organo comunale competente approva norme che individuino condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, cui gli operatori sono tenuti ad uniformarsi. Tali norme di dettaglio sono inserite negli eventuali bandi per il rilascio delle concessioni.

Articolo 6 - Vendita per mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli; per la vendita di prodotti alimentari l'uso di veicoli è ammesso se gli stessi sono appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia.
2. E' consentito altresì il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

Articolo 7 - Orari

1. In via generale, quando non diversamente disposto nel piano comunale, gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato sono determinati come di

seguito indicato:

- a) Mercati: dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
 - b) Fiere: dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
 - c) Fiera dei dolci e dei generi alimentari del settembre lucchese: dalle ore 14 alle ore 24.00 con eccezione dei venditori in zona fiera di Borgo Giannotti dalle ore 20.30 alle ore 24.00;
 - d) Itinerante: dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
2. L'orario per l'installazione è compreso tassativamente fra le ore 7.00 e le ore 8.00, mentre l'orario per lo smontaggio non può protrarsi oltre un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita.
3. In caso di mancato rispetto degli orari sopra indicati per l'installazione, per l'apertura e/o chiusura delle operazioni di vendita, con conseguente occupazione dell'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 150,00.
4. Eventuali modifiche adeguatamente motivate agli orari di cui al comma 1 potranno essere disposte, previa concertazione con le organizzazioni di categoria, e successivamente approvate con apposito provvedimento.

Titolo II - Mercati e Fiere

Articolo 8 – Durata delle concessioni di posteggio

1. La durata delle concessioni è fissata in anni dodici.

Articolo 9 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione pluriennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.

Articolo 10 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) che provvede alla pubblicazione.
2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Il bando contiene :
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, all'intera fiera o ai singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria che non può, comunque, superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione pluriennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio

esclusivamente tramite l'utilizzo dell'accettatore unico regionale "STAR" (sistema telematico di accettazione regionale).

5. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestuale concessione pluriennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei criteri di priorità di cui all'art. 37 della legge.

6. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio sulla base di quanto previsto all'articolo 17.

7. In caso di bando per nuove fiere e mercati è prevista l'istituzione di una commissione

Articolo 11 - Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei criteri di priorità previsti dall'art. 37 della legge, nonché, a norma del comma 3 dello stesso, dei seguenti ulteriori criteri:

a) qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km. zero, a filiera corta, prodotti tipici locali e del *Made in Italy* e prodotti della tradizione;

b) tipologia del prodotto fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita on line o alla disponibilità all'effettuazione di orari alternativi o supplementari;

c) utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio.

2. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 12 - Assegnazione di posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono riservati posteggi a favore:

a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n.104/1992;

b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della L.R. n. 45/2007, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'allegato B della L.R. n. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.

2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.

3. I soggetti di cui ai punti 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

4. Tenuto conto della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, su richiesta degli imprenditori agricoli professionali, è consentita - ferma la durata di cui all'art.8 - l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:

a) con validità estesa all'intero anno solare;

b) con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 13 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze del richiedente.

2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla

durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o del Comune e per i mercati soggetti a particolare tutela ambientale.

5. Il richiedente l'assegnazione temporanea deve esibire il titolo abilitativo, la visura camerale da cui risulti la data d'inizio dell'attività, le variazioni intervenute nonché la documentazione attestante la regolarità contributiva (art. 44 della legge).

6. I soggetti utilmente collocati in graduatoria per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nel mercato o nella fiera, perdono la posizione qualora non siano intervenuti per almeno una occasione alla manifestazione commerciale negli ultimi 24 mesi.

Articolo 14 - Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.

2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.

3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.

4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolge l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.

5. La registrazione delle presenze nella fiera e nella fiera promozionale è effettuata:

a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolge l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione:

b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolge l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.

6. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (es.: neve, altre calamità, ecc.), debitamente documentati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta in conformità agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000, comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera, tale assenza è da considerarsi giustificata a tutti gli effetti.

Articolo 15 - Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.

2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

3. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva del cedente e del subentrante, ai sensi dell'articolo 93, comma 3 della legge.

4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. a) è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.

5. In caso di subingresso il titolo originario di concessione dovrà essere consegnato al subentrante che dovrà conservarlo unitamente alla ricevuta telematica della comunicazione di subingresso inviata al SUAP competente.

6. Il subingresso nel titolo abilitativo comporta il trasferimento al subentrante di tutte le pendenze economiche maturate dal cedente nei confronti del Comune;

7. Non è trasferibile a terzi, per atto tra vivi, l'anzianità di presenze alla spunta, maturate ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Il trasferimento dell'aspettativa

all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi in forza del numero di presenze alla spunta è ammesso unicamente nei casi di subentro mortis causa.

Articolo 16 - Spostamento del mercato e della fiera

1. In caso di spostamento di un mercato o di una fiera si applicano i disposti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 43 della legge; in caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori, intesi come titolari di concessione, non gestori pro-tempore, solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore al 50% del totale complessivo dei posteggi.
2. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 17 - Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune può indire un bando per la miglitoria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando per la miglitoria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato o della fiera, possono presentare domanda scritta al Comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
4. I criteri per la miglitoria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera del richiedente, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio.
5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglitoria sono riassegnati con procedure di evidenza pubblica a norma di legge.
6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal Responsabile del servizio a condizione che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.

Articolo 18 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno solare e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi, sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 19 - Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, anche nel caso in cui si proceda all'affidamento a soggetti esterni.
2. È possibile mediante le procedure previste dalla normativa vigente, affidare a soggetti esterni (anche mediante corresponsione economica ovvero a titolo di mero volontariato), quali: consorzi di operatori del commercio su aree pubbliche, organizzazioni imprenditoriali del commercio, centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni, associazioni di volontariato e cooperative sociali, la gestione *in toto* dei mercati e/o delle fiere previste dal piano comunale. Coloro che gestiranno le forme mercatali e/o fieristiche su aree pubbliche dovranno osservare integralmente la normativa vigente e fornire al Comune annualmente, i dati e tutte le informazioni concernenti la corretta organizzazione e gestione delle forme mercatali o fieristiche.
3. L'eventuale affidamento, limitatamente a soggetti che abbiano nel proprio oggetto sociale o atto costitutivo la "organizzazione di eventi commerciali" deve avvenire con procedura di evidenza pubblica in base ai criteri di preferenza di seguito elencati:
 - Centri di assistenza tecnica di cui all'art.8 della legge;
 - precedenti esperienze organizzative di eventi ed iniziative commerciali nei Comuni della Regione Toscana negli ultimi due anni.
4. In caso di affidamento il Comune rimane comunque titolare delle funzioni in materia di vigilanza, controllo e sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Nel giorno di mercato è disposto il divieto di sosta e transito veicolare dalle ore 6,00 alle ore 16,30 nelle aree interessate ovvero fino ad orario diverso indicato dai competenti uffici comunali.
5. Nel giorno di fiera è disposto generalmente il divieto di sosta e transito veicolare dalle ore 6,00 alle ore 21,00. Nel caso in cui la fiera o la fiera promozionale si svolgano in più giorni il divieto potrà essere disposto per tutta la durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste. Qualora ricada nei giorni di Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Ferragosto, Natale e Santo Stefano, il mercato potrà svolgersi nel primo giorno feriale antecedente, su richiesta delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 20 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato, della fiera e della fiera promozionale sono interdette alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare, con apposita ordinanza comunale, emanata ai sensi del vigente codice della strada, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Titolo III - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

Articolo 21 - Partecipazione

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.

Articolo 22 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei criteri di priorità di cui all'art. 37, comma 5 e 6 della legge.

Articolo 23 - Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 12, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il Comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.

2. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.

3. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il Comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Articolo 24 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo II del presente Regolamento.

Titolo IV - Commercio itinerante

Articolo 25 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP.

2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati e fuori mercato occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 26 - Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. Non è consentito all'operatore di sostare nello stesso punto per più di un'ora.

4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. È vietata, comunque, la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera.

6. Per adiacenza s'intende una fascia di 500 mt. lineari misurati dal confine dell'area di fiera o di mercato.

7. In caso di mancato rispetto dei precetti di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Articolo 27 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. E' vietato nel centro storico inteso come zona ricompresa all'interno dei viali di circonvallazione. l'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale, se non nei casi per i quali l'amministrazione comunale non

intenda pubblicare appositi bandi pubblici per zone particolari della Città.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità per motivi di interesse pubblico con provvedimento specifico.

Titolo V - Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 28 - Assegnazione dei posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

1. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e gli altri soggetti individuati dall'art. 40, comma 2, della legge.

2. Per la partecipazione alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, in quanto non ricomprese nel piano comunale, sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario organizzate dall'ente o da soggetto diverso, è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito *internet* del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative, ai fini della possibilità di partecipazione degli operatori interessati.

4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e nelle occasioni commerciali a carattere straordinario il soggetto organizzatore formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 29 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze alla spunta.

2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni, la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.

3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

5. L'operatore che risulti non aver partecipato ad alcuna operazione di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nella singola fiera promozionale per oltre 24 mesi, perde l'anzianità di presenze maturata fino a quel momento.

6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario.

Articolo 30 - Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

2. Decorsi sei mesi dall'avvio della sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito

alla definitiva istituzione.

Articolo 31 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
2. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono approvate dall'organo comunale competente con proprio atto discrezionale, qualora ritenute rispondenti alle proprie politiche di animazione, di promozione territoriale e di valorizzazione dei prodotti.
3. Sono ammessi quali soggetti promotori e gestori le associazioni di categoria del commercio, artigianato ed agricoltura riconosciute dal CNEL, i centri commerciali naturali costituiti nel territorio comunale, la CCIAA, le pro-loco, l'associazione "Strade del Vino e dell'Olio" e la società "Lucca Crea".
4. Il soggetto promotore deve presentare all'Assessorato al Commercio un progetto indicante le finalità e le modalità di svolgimento della manifestazione comprensivo di una cartografia riportante l'ubicazione, le dimensioni ed il numero dei posteggi.
5. L'istanza deve essere presentata dal soggetto promotore almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa a pena di inammissibilità.

Articolo 32 – Responsabilità del soggetto organizzatore e gestore

1. Il soggetto promotore e gestore assume l'organizzazione e la gestione dell'intera manifestazione e la sua relativa responsabilità. Lo stesso deve rilasciare specifica dichiarazione in ordine alla verifica sul possesso dei requisiti morali, professionali e di regolarità contributiva richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori ammessi a partecipare.
2. Deve inoltre essere garantito il rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria dell'area utilizzata, con specifico riferimento alla fornitura delle utenze e servizi igienici necessari.

Titolo VI – Posteggi fuori mercato

Articolo 33 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica.
2. Il Comune può prevedere posteggi fuori mercato riservati agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.2 della legge regionale 27/07/2007 n.45 (Norme in materia di imprenditori ed imprenditrici agricoli e di impresa agricola).
3. Il SUAP rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio, sulla base dei criteri di cui all'articolo 9 di questo regolamento.
4. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione, pubblicato a norma dell'art. 37 della legge, è altresì pubblicato all'albo pretorio *on line* e sul sito *internet* del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Articolo 34 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. Non si procede all'assegnazione temporanea dei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi.

Articolo 35 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel Piano, viene interdetta alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, tramite apposita ordinanza comunale, emanata ai sensi del vigente codice della strada, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento dell'attività.

Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 36 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 37 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la sospensione e/o la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo della verifica dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dalla legge.
2. Per la sospensione volontaria e/o la decadenza dell'attività si rinvia a quanto previsto dalla legge.

Articolo 38 - Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dalla legge e/o dalla normativa vigente.
2. Per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste rispettivamente per ciascuna fattispecie.
3. Per tutte le violazioni agli altri precetti normativi non espressamente richiamati si applica, invece, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00, fatto salvo il comma 1 del presente articolo.

Articolo 39 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla legge e/o alle disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 40 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento, secondo le norme statutarie in vigore, è pubblicato all'albo pretorio online contestualmente alla delibera di approvazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di aver valore, ad ogni effetto, il regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 201 del 22/11/2001.